

Provincia di Trento

COMUNE DI PEIO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA
PUBBLICITARIA E TURISTICA
LUNGO LE STRADE COMUNALI ED INTERPODERALI
ED IN GENERE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI
E SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 54 di data 22 settembre 2015

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è finalizzato a raggiungere e garantire un equilibrio tra le esigenze di promozione e pubblicizzazione delle attività presenti sul territorio comunale ed un ordinato e decoroso aspetto d'insieme delle aree urbanizzate e del paesaggio.

ART. 2

DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi dal presente Regolamento e prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi.

ART. 3

NORMATIVA

1. Ai fini del presente Regolamento per mezzi pubblicitari si intendono quelli previsti dall'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. L'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli, in funzione della sicurezza pubblica.
3. Si rimanda al Decreto del Presidente della Provincia di Trento n. 29-131/Leg. del 24 ottobre 2013 per quanto riguarda i criteri per la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati.
4. Per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni si fa riferimento al Regolamento comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 30.11.2005 modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 29.12.2007.

ART. 4

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Qualsiasi forma e mezzo pubblicitario non deve in alcun modo ostacolare la visibilità in corrispondenza delle intersezioni e dei segnali stradali entro lo spazio del loro avvistamento. Non devono inoltre avere una sagoma tale da generare confusione con la segnaletica stradale.
2. In funzione della sicurezza stradale l'autorizzazione dei mezzi pubblicitari è in ogni caso subordinata a quanto prescritto dall'art. 23 del Codice della Strada.
3. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 del C.d.s., l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

ART. 5

AUTORIZZAZIONI

1. È di competenza del Sindaco o della Commissione Edilizia il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari.

2. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi devono essere collocati secondo quanto stabilito dalle disposizioni, prescrizioni e modalità di cui all'atto di autorizzazione del Sindaco o della Commissione Edilizia che limiterà e condiziona l'autorizzazione nel rispetto delle Leggi e del presente Regolamento e salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada in conformità dell'art. 23 del Codice della Strada.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di cartelli permanenti deve presentare domanda in bollo, indirizzata al Sindaco allegando:
 - ✓ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di auto attestazione di responsabilità volta a garantire la stabilità e conformità di sicurezza a tutela della circolazione di veicoli e persone;
 - ✓ un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato e installato;
 - ✓ planimetria e prospetto quotato con specificata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo pubblicitario;
 - ✓ gli eventuali pareri, autorizzazioni e nulla osta prescritti da disposizioni normative e rilasciati da autorità non comunali.

ART. 6

INSEGNE PERMANENTI

1. Per ogni esercizio è concessa, mediante rilascio dell'autorizzazione della Commissione Edilizia, l'insegna permanente a condizione che sia posta all'interno della sede dell'azienda su terreno di proprietà o di cui il richiedente può diversamente disporre e che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, ovvero non rendano difficile la sua comprensione o ne riducano la visibilità o l'efficacia.

ART. 7

MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI O MOBILI

(cavalletti, striscioni, tavole in legno, locandine, ombrelloni, bandierine, ecc.)

1. In occasione di singoli eventi o ricorrenze sono autorizzabili da parte del Sindaco mezzi pubblicitari provvisori o mobili finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni o iniziative di interesse collettivo promosse da associazioni legalmente riconosciute, da associazioni turistiche o da privati.
2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

ART. 8

AUTORIZZAZIONI

1. I mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta non possono avere luce intermittente, né di intensità tale da provocare abbagliamento o comunque fastidio.

ART. 9

MANIFESTI

1. È vietato esporre qualsiasi tipo di manifesto al di fuori delle apposite bacheche individuate dalle planimetrie allegate al presente Regolamento.
2. L'affissione è soggetta ad autorizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi che vi appone il timbro unitamente alla data di scadenza dell'esposizione.

ART. 10

IMPIANTI PUBBLICITARI NON RISPONDENTI AL DECORO DEI CENTRI ABITATI E DEL PAESAGGIO

1. Gli impianti pubblicitari devono essere mantenuti in uno stato tale da non deturpare l'aspetto ed il decoro dei centri abitati e del paesaggio. Impianti in stato di degrado, fatiscenti, carenti di manutenzione o pericolanti devono essere sistemati, sostituiti o rimossi a cura e spese del proprietario.

ART. 11

DIVIETI

1. Sul territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini, volantini e simili o da veicoli in genere.
2. È altresì vietata la distribuzione indiscriminata del suddetto materiale mediante abbandono dello stesso sulle pubbliche aree e sui veicoli in sosta (volantinaggio).

ART. 12

IMPOSTA

1. L'applicazione e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità avviene nel rispetto del Regolamento comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 30.11.2005 modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 29.12.2007.

ART. 13

SANZIONI

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23, c. 11 del Codice della Strada e dalla sanzione accessoria della rimozione del mezzo pubblicitario.

ART. 14


NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere regolarizzati gli impianti pubblicitari esistenti privi di autorizzazione.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento qualsiasi nuova installazione pubblicitaria è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.
3. Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera della sua approvazione.

ALLEGATO "A" - ABITATO DI PEIO PAESE



ALLEGATO "B" - ABITATO DI PEIO FONTI



ALLEGATO "C" - ABITATO DI COGOLO



ALLEGATO "D" - ABITATO DI CELLEDIZZO



